



Bruxelles, 24.8.2016
COM(2016) 524 final

2016/0251 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Unione europea e l'Islanda sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) che prevede la libera circolazione delle merci, eccezion fatta per i prodotti agricoli e della pesca. L'articolo 19 dell'accordo SEE contiene disposizioni in materia di commercio di prodotti agricoli. L'accordo bilaterale UE-Islanda del 2007 sulle preferenze commerciali negoziato sulla base dell'articolo 19 dell'accordo SEE prevede, tra l'altro, l'impegno delle parti a promuovere il commercio di prodotti con indicazioni geografiche (IG).

I negoziati tra UE e Islanda in materia di prodotti con indicazioni geografiche si sono svolti dal 4 luglio 2012 al 17 settembre 2015. Sono stati condotti congiuntamente ai negoziati UE-Islanda sull'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, trasformati e non. Ai sensi dell'accordo negoziato sulle indicazioni geografiche, 1 150 prodotti alimentari IG dell'UE sono protetti in Islanda. L'Islanda non ha, ad oggi, registrato alcuna indicazione geografica protetta. Tuttavia l'accordo prevede un meccanismo per l'aggiornamento dell'elenco delle indicazioni geografiche e l'inclusione di nuove indicazioni geografiche in una fase successiva, secondo un iter del comitato misto.

L'accordo in materia di indicazioni geografiche entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio tra le parti delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione. Se tale data è anteriore a quella dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda concernente preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo SEE, fatto a Bruxelles il **... giorno del mese di... dell'anno...**, l'accordo in materia di indicazioni di origine entrerà in vigore solo alla stessa data di quest'ultimo.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo SEE prevede già il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, i prodotti vitivinicoli aromatizzati e le bevande spiritose. Pertanto, il campo di applicazione del presente accordo riguarda solo i prodotti agricoli e alimentari dell'UE diversi dalle categorie sopra enunciate.

• **Coerenza con altre politiche dell'UE**

La conclusione dell'accordo in materia di indicazione geografica con l'Islanda si inserisce nella strategia globale dell'UE di promuovere la produzione e il consumo dei prodotti dell'UE con indicazioni geografiche. Nell'ambito del presente accordo, i 1 150 prodotti alimentari con IG dell'UE otterranno un livello elevato di protezione diretta in Islanda. Le indicazioni geografiche sono protette contro:

- qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del prodotto;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto e

- qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Nel giugno 2007 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di avviare negoziati con l'Islanda in materia di protezione dei prodotti con indicazione geografica.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo non avrà alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda in vista della firma di un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
- (2) Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)¹ e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.
- (3) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, con riserva della sua conclusione².

¹ Allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994.

² Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*